

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2006

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Bonato e per la giustizia Li Gotti e Daniela Melchiorre.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente SALVI il quale preventivamente interpella il Governo sull'attuazione che il decreto ha avuto dalla sua entrata in vigore ad oggi.

Si sofferma quindi sui punti di criticità del provvedimento d'urgenza.

L'articolo 1 novella l'articolo 240 del codice di procedura penale, inserendo due nuovi commi: l'attuale secondo comma dell'articolo, che attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di disporre l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni illegalmente formati o acquisiti, non chiarisce cosa si intenda per autorità giudiziaria né esplicita il tipo di rapporto esistente tra quella norma e la disciplina contenuta in altre disposizioni del codice di rito in tema di notizia di reato.

Ad avviso del relatore l'immediata distruzione è in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione nella parte in cui è previsto che l'acquisizione della prova avviene in contraddittorio tra le parti.

Per quanto concerne invece l'attuale terzo comma dell'articolo, relativo alla redazione del verbale delle operazioni di distruzione, il relatore esprime le sue perplessità in ordine alla possibile insufficienza del verbale stesso rispetto alle esigenze processuali.

Mentre l'articolo 2 presenta, per ragioni sistematiche, problematiche connesse all'articolo 1, l'articolo 3 introduce la fattispecie di reato della detenzione illecita di atti e documenti. Si pongono, ad avviso del relatore, notevoli problemi in ordine alla tassatività della fattispecie, alla natura del reato di pericolo astratto, nonché alla congruità della pena che appare particolarmente gravosa, se confrontata alle pene edittali relative a fattispecie omologhe per la natura del bene giuridico tutelato.

In riferimento all'articolo 4, il relatore si sofferma sull'anomalia di un istituto, quello previsto a titolo di riparazione, che appare un ibrido tra la sanzione e il risarcimento del danno.

Il relatore, alla luce di questi rilievi critici, ribadisce infine la necessità che la Commissione rifletta attentamente su tali aspetti.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) conviene con i rilievi critici avanzati dal relatore, ritenendo che sarebbe stato più opportuno intervenire con un disegno di legge organico. Ad avviso dell'oratore, le perplessità maggiori, oltre a quelle già illustrate, si appuntano sulla difficoltà di individuazione dei soggetti detentori di intercettazioni illegittime, come pure sul tipo di riparazione prevista all'articolo 4, che non è chiaro se configuri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ovvero una forma di risarcimento equitativo. Occorre dunque procedere ad un'attenta opera emendativa in sede di conversione.

Il sottosegretario LI GOTTI, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CARUSO(AM), osserva preliminarmente che le ragioni emergenziali che hanno spinto il Governo all'emanazione del decreto legge rimandano alle note vicende processuali degli ultimi anni che hanno visto migliaia di cittadini oggetto di un'attività di intercettazione illegale; evidentemente

l'emanazione del decreto-legge qualche effetto lo ha avuto, nel senso che ha sicuramente scoraggiato la pubblicazione e la propalazione di notizie ricavate da intercettazioni o raccolte illegali di documenti, che si erano verificate nelle settimane precedenti.

Egli si sofferma quindi, anticipando le considerazioni che svolgerà in replica, anche sulla relazione del Presidente, e sottolinea come l'intendimento del Governo sia stato con tutta evidenza quello di contrastare e scoraggiare le intercettazioni telefoniche e le raccolte di informazioni illegali, chiarendo, in coerenza anche con l'insegnamento della Corte di cassazione, la loro totale inutilizzabilità processuale, anche come fonte di *notitia criminis*, che le avrebbe evidentemente accomunate alle intercettazioni legittimamente disposte.

Quanto al reato previsto dall'articolo 3 egli ritiene congrua la relativa sanzione, in quanto esso è costruito sul modello del reato di ricettazione, rispetto al quale presenta un contenuto analogo in quanto entrambe le fattispecie sono dirette a trarre profitto dai proventi di un'attività illecita.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) concorda con il relatore sui punti di criticità del decreto legge, in particolare mettendo in luce i numerosi errori sistematici presenti, anche in riferimento alle altre disposizioni del codice di procedura penale. In particolare, l'oratore ritiene incostituzionale la mancanza del contraddittorio delle parti nel procedimento di distruzione dei documenti illegittimamente acquisiti.

Rileva altresì che una notizia anonima, per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, benché non possa costituire notizia di reato, è nondimeno utilizzabile come spunto investigativo e quindi, l'immediata distruzione può costituire un grave pericolo per le attività investigative .

Il senatore mette in luce inoltre la scarsa efficacia preventiva e repressiva della norma, considerando che la possibilità di fare copia del documento, prima che sia distrutto, è tutt'altro che remota.

Osserva infine che la fattispecie penale formulata all'articolo 3 presenta numerosi punti di criticità, tra cui la difficoltà di individuare il soggetto idoneo ad integrare il comportamento penalmente rilevante.

Il senatore **CENTARO**(*FI*), esprimendo le sue perplessità sul contenuto del decreto-legge, di cui pure condivide le finalità, appunta le sue critiche sulle difficoltà di individuazione dell'autorità giudiziaria procedente, nonché sulla questione della formazione della prova in dibattimento, per cui la procedura di distruzione in assenza di contraddittorio tra le parti appare incostituzionale, soprattutto in rapporto ai principi contenuti agli articoli 111 e 112 della Costituzione.

Il senatore **CARUSO** (*AM*) invita la Commissione ed il Governo a riflettere sull'opportunità, alla luce delle perplessità formulate dagli oratori che lo hanno preceduto, di seguire la strada dell'approvazione di emendamenti al testo del decreto-legge in conversione; le necessarie modifiche appaiono evidentemente numerose e di grande peso, e richiederebbero pertanto un esame più attento di quello consentito dai tempi brevi a disposizione del Senato, anche in considerazione della necessità di licenziare il testo in tempi congrui per il suo esame da parte della Camera dei deputati.

Del resto le stesse dichiarazioni del sottosegretario Li Gotti fanno riferimento a situazioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento d'urgenza, la cui gravità è stata in seguito in parte ridimensionata.

L'oratore ritiene comunque che il testo del decreto introduca novità non prive di interesse e meritevoli di discussione, tra le quali in particolare l'articolo 4 in materia di riparazione del danno provocato dalla pubblicazione di notizie ricavate da intercettazioni o altre fonti di provenienza illegittima.

Peraltro, nell'osservare come una misura di tal genere avrebbe potuto essere più utilmente inquadrata in un intervento di carattere sistematico sulla tutela dei diritti soggettivi dei cittadini rispetto a danni procurati attraverso la pubblicazione di notizie, egli esprime perplessità per quanto riguarda il ricorso alla procedura di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di rito civile, e al suo rapporto con l'azione ordinaria per il risarcimento del danno.

Il presidente SALVI rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2006

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Daniela Melchiorre.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **SALVI** ricorda che nella seduta precedente ha avuto inizio la discussione generale.

Il senatore **BUCCICO** (AM) rileva che, per quanto siano condivisibili le finalità del decreto-legge, occorre comunque rispettare la gerarchia dei valori in gioco, al vertice della quale vi è la tutela dei diritti soggettivi dei cittadini. Per queste ragioni appare dunque opportuno procedere, in sede di conversione, ad una modifica del decreto, che corregga molteplici punti di criticità.

Ad avviso dell'oratore, è necessario individuare l'autorità giudiziaria competente; prevedere nel procedimento un'udienza camerale, purché in tempi brevi, per evitare che la possibile attivazione del circuito mediatico possa vanificare quanto previsto nel decreto; riconoscere infine alle parti interessate il diritto di accesso.

L'oratore ritiene altresì opportuno sostituire, al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale introdotto dal decreto, l'espressione *illegalmente* con l'espressione *illecitamente*, anche per evitare improprie sovrapposizioni fra la disciplina di intercettazioni che costituiscono reato e quelle disposte con atti che presentino vizi procedurali.

Occorre inoltre chiarire le modalità attraverso cui attivare il meccanismo risarcitorio.

Il senatore considera inoltre irrazionale, per ragioni sistematiche, il termine annuale di prescrizione, ritenendo più coerente la prescrizione quinquennale ordinaria.

Il presidente **SALVI**, prendendo la parola in sede di replica in qualità di relatore, esprime i suoi auspici per una soluzione condivisa che tenga conto dei rilievi critici avanzati in fase dibattimentale da tutte le forze politiche.

Fissa al riguardo per lunedì 16 ottobre, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2006

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Il relatore, presidente **SALVI**, ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato, per le ore 15 di ieri, 16 ottobre 2006, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Egli fa quindi presente che il Governo ha presentato tre proposte emendative che modificano profondamente l'impianto del disegno di legge in esame, ed invita pertanto il rappresentante del Governo ad illustrarle.

Il sottosegretario **LI GOTTI** illustra gli emendamenti 1.100, 2.100 e 3.100, che sono il frutto di una riflessione che ha tenuto conto degli elementi critici del testo del decreto-legge evidenziati nel corso della discussione generale, anche rispetto a principi di carattere costituzionale.

In particolare l'emendamento 1.100 reca un articolato intervento sul codice di procedura penale: da un lato si è tenuto conto delle obiezioni formulate - anche con riferimento agli articoli 111 e 112 della Costituzione - contro l'ipotesi dell'immediata distruzione delle intercettazioni illegali e dei documenti illegalmente formati, dall'altro si propone un articolato sistema di garanzie della segretezza di tali documenti e del loro contenuto.

Mentre l'emendamento 2.100 si rende necessario per motivi di coordinamento, l'emendamento 3.100 introduce una disciplina più articolata delle sanzioni penali in materia sia di intercettazioni illegali e illegali formazione di documenti, sia di illecito accesso ad atti processuali coperti dal segreto o di rivelazione del loro contenuto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **CASTELLI (LNP)** osserva che gli emendamenti presentati dal Governo determinano una vera e propria riscrittura del disegno di legge.

Egli chiede pertanto al Presidente la concessione di un congruo termine per renderne possibile l'esame e consentire la presentazione dei subemendamenti.

Il senatore **MANZIONE (Ulivo)** esprime perplessità per il fatto che il Governo abbia sostanzialmente ammesso il carattere di dubbia costituzionalità di molte delle disposizioni contenute nell'originario testo del decreto-legge, ed osserva di essere stato fin troppo facile profeta quando ne aveva contestato l'applicabilità.

Il senatore **CENTARO (FI)** ritiene che la sostanziale rivoluzione dell'impostazione del provvedimento d'urgenza recata dagli emendamenti del Governo, richieda, se non una nuova discussione generale, almeno un rinvio dell'esame di un giorno al fine di approfondire le proposte emendative e presentare i subemendamenti.

Il senatore **Massimo BRUTTI** (*Ulivo*), nel condividere la necessità di una sospensione e della fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti, invita però i colleghi a tener conto dei tempi già fissati per il dibattito in Assemblea.

Concordano con l'opportunità di una sospensione più ampia, tale da consentire un esame più approfondito, il senatore **VALENTINO** (*AM*), il senatore **CASTELLI** (*LNP*) e il senatore **BUCCICO** (*AM*).

Il RELATORE conviene sì quanto osservato da numerosi commissari circa il carattere profondamente innovativo, rispetto al testo originario degli emendamenti presentati dal Governo.

Egli osserva peraltro che gli interventi che gli stessi emendamenti presentati dai colleghi di tutte le parti politiche giustificano l'auspicio di un'ampia convergenza in seno alla Commissione.

Egli sospende pertanto la seduta, anche al fine di verificare con la Presidenza del Senato, la possibilità - fermo restando l'impegno a licenziare il testo per la Camera dei deputati entro il prossimo 26 ottobre - di consentire alla Commissione di proseguire l'esame nella giornata di domani.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 16.

Il presidente **SALVI** fissa alle ore 21 di questa sera il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti proposti dal Governo, e rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per le ore 9,30 di mercoledì 18 ottobre 2006, con il medesimo ordine del giorno della seduta di oggi.

La seduta termina alle ore 16.10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N° 1013

Art. 1

1.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti e dei documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni";

b) all'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto disposto dal comma 1-*bis*, è consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto";

c) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 240 - (*Documenti anonimi e documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Il giudice dispone in ogni caso che i documenti di cui al comma 2 siano distrutti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero decorso un anno dalla data di deposito del decreto di archiviazione";

d) dopo l'articolo 240 è aggiunto il seguente:

«Art. 240-*bis*. - (*Trasmissione dei documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, il pubblico ministero li trasmette, senza ritardo, al giudice per le indagini preliminari.

2. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione illegale o della raccolta illegale di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale.

5. Il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituire oggetto del verbale di cui al comma 4.

6. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera *h-bis*)".

e) Nel titolo I del libro V, dopo l'articolo 329 è inserito il seguente:

"Articolo 329-*bis*. - (*Obbligo del segreto per le intercettazioni illegali*). – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, legalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni, non acquisiti al fascicolo per il dibattimento, sono sempre coperti da segreto".

f) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, costituenti corpo del reato, sono inseriti nel fascicolo del dibattimento solo quando il contenuto degli stessi forma oggetto di perizia disposta dal giudice ai sensi degli articoli 220 e seguenti, e nei limiti dell'oggetto della stessa";

g) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) il verbale di cui all'articolo 240-*bis*, comma 4"».

Art. 2

2.100

Il Governo
Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.100

Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-*bis* è sostituito dal seguente:

"Articolo 379-*bis*. - (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole:

"(Illecita detenzione o rivelazione di documenti illegalmente formati o acquisiti)";

c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Alla pena di cui al primo comma soggiace chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale ovvero ne rivela il contenuto. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio si applica la pena di cui al terzo comma e si procede d'ufficio";

d) dopo l'articolo 617-*sexies*, è inserito il seguente:

«Articolo 617-*septies*. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). – Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni";

e) al primo comma dell'articolo 684, le parole "o a guisa di informazione", sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto";

f) all'articolo 684, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della Sentenza a norma dell'articolo 36"».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2006

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE REFERENTE

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente **SALVI** (*Ulivo*), ricorda che nella seduta di ieri aveva avuto inizio l'esame degli emendamenti, con l'illustrazione da parte del Governo di alcuni nuovi emendamenti, con riferimento ai quali era stato concesso un termine per subemendare.

Tuttavia il Governo ha successivamente ritirato gli emendamenti presentati nella seduta di ieri.

Pertanto egli avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti presentati dai commissari entro il precedente termine di lunedì scorso, ai quali si aggiungono tre emendamenti che egli presenterà in questa seduta nell'intento di trovare un soddisfacente punto di mediazione fra le esigenze prospettate nelle diverse proposte emendative.

Avverte quindi che si passerà agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Illustra l'emendamento 1.1000.

Dopo che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) chiede che sia concesso un termine per presentare subemendamenti.

Il RELATORE ritiene che i subemendamenti possano essere presentati entro le ore 11,30, e pertanto l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.1000, mentre i presentatori ritirano gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Su richiesta del senatore **MANZIONE** (*Ulivo*), viene concesso termine per la presentazione di subemendamenti fino alle ore 11,30 e l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.1000.

I presentatori ritirano gli emendamenti 3.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Il RELATORE fissa alle ore 11,40 il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*), nel ritirare l'emendamento 4.2, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5.

Il senatore **BUCCICO** (*AM*) illustra l'emendamento 4.1.

Il senatore **CENTARO** (*FI*) illustra l'emendamento 4.6.

Il senatore **CARUSO** (*AM*) manifesta una perplessità di carattere generale in ordine all'articolo 4, in particolare in quanto tale norma istituisce uno strumento di riparazione rapida, una sorta di pena privata, per il caso che venga divulgato il contenuto degli atti e dei documenti che siano stati distrutti a norma delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge; è evidente la difficoltà della prova, dal momento che bisogna dimostrare che i documenti divulgati abbiano lo stesso contenuto di quelli che sono stati distrutti. Su proposta del relatore l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 è provvisoriamente accantonato.

Il senatore **VALENTINO** (*AM*), stante l'assenza del presentatore, fa proprio l'emendamento 4.0.1 del senatore Storace diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Il senatore **CARUSO** (*AM*) rileva che, probabilmente, il risultato desiderato dal senatore Storace potrebbe essere più facilmente raggiunto con un emendamento che modifichi la legge 31 luglio 2006 n. 241 introducendo una condizione soggettiva di esclusione dall'indulto, fatta salva naturalmente la valutazione della Presidenza del Senato circa la proponibilità di un emendamento così riformulato.

Il RELATORE esprime vive perplessità sull'emendamento 4.0.1, anche nell'eventuale formulazione prospettata dal senatore Caruso, in quanto se è apprezzabile l'intento che ha mosso il presentatore, senatore Storace, è anche vero che la modifica proposta presenta gravi difficoltà di applicazione e di compatibilità con le norme generali sulla sanzione penale.

In ogni caso egli considera anche l'assenza del presentatore ed il fatto che questi ha ripresentato lo stesso emendamento per l'Assemblea, invita il senatore Valentino a non insistere per la votazione.

Il senatore **VALENTINO** (*AM*) accoglie l'invito del relatore.

Il senatore **VILLONE** (*Ulivo*), per incarico del Presidente della Commissione affari costituzionali, prende la parola ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, per comunicare alla Commissione il parere della Commissione affari costituzionali sul decreto-legge in titolo.

La Commissione *a quo*, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole, ha formulato una serie di osservazioni, che peraltro appaiono in gran parte già recepite dagli emendamenti presentati nella Commissione di merito.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, si chiede di individuare con precisione l'autorità giudiziaria responsabile della distruzione delle intercettazioni e degli altri atti e documenti illegalmente formati, nonché di proceduralizzare la distruzione stessa, prevedendo in particolare il contraddittorio tra le parti.

La Commissione affari costituzionali ha poi raccomandato di evitare con particolare attenzione che il divieto di utilizzazione processuale a qualsiasi titolo dell'intercettazione dei documenti in questione possa essere formulato in modo da favorire atteggiamenti di slealtà processuale o ostruzionismo delle indagini.

La Commissione affari costituzionali ha poi anche raccomandato anche una migliore definizione della fattispecie penale di cui all'articolo 3.

Il senatore Villone, infine, dichiara di essere personalmente contrario all'articolo 4, nella parte in cui fa riferimento ad una non meglio identificata "divulgazione" degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, laddove una sanzione riparatoria così pesante come quella prevista dalla norma può essere irrogata solo in presenza della pubblicazione di tali atti o documenti.

Il presidente SALVI ricorda che, in base alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del pomeriggio di ieri alle 11,30 l'Assemblea dovrà riunirsi per esaminare il disegno di legge in titolo.

Egli propone pertanto di sospendere la seduta fino alle ore 12 in modo da consentirgli di prospettare all'Assemblea la necessità di concedere alla Commissione una congrua dilazione in modo da giungere all'elaborazione di emendamenti condivisi.

La Commissione concorda.

La seduta sospesa alla ore 11,25 è ripresa alle ore 12,05.

Il relatore, presidente SALVI (*Ulivo*), avverte che si passerà all'esame dell'emendamento da lui proposto all'articolo 1.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) illustra il subemendamento 1.1000/1.

Il subemendamento riproduce la formulazione dell'emendamento 1.100 presentato ieri in Commissione dal Governo e successivamente ritirato.

In proposito egli fa presente di aver manifestato ieri vivissime perplessità in ordine agli emendamenti presentati dal Governo, perplessità che però si riferivano al metodo seguito dall'Esecutivo che, dopo aver presentato il provvedimento d'urgenza sul quale la Commissione aveva lavorato formulando numerosi emendamenti, aveva poi presentato delle proposte che ne cambiavano radicalmente il contenuto, oltre tutto implicitamente ammettendo i gravi difetti del testo originariamente presentato soprattutto dal punto di vista della legittimità costituzionale.

Nel merito però, una volta che è stato possibile esaminare con attenzione tali proposte, gli emendamenti del Governo apparivano ampiamente condivisibili e disegnavano una regolamentazione del trattamento processuale delle intercettazioni illecite e dei documenti illecitamente formati sicuramente molto più tranquillizzante di quella recata dall'originario testo del decreto-legge.

Il senatore Manzione è consapevole che non vi è una maggioranza per approvare il suo subemendamento, tuttavia ritiene necessario presentarlo a titolo di testimonianza.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento: le considerazioni del senatore Manzione, in realtà, giustificherebbero - piuttosto che la presentazione di un subemendamento - una proposta di non procedere alla conversione di un decreto-legge e di intervenire invece sul disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche attualmente all'esame della Camera dei deputati, laddove invece l'orientamento generale è quello di convertire il provvedimento d'urgenza.

Il sottosegretario LI GOTTI fa presente che il Governo, rinunciando a presentare i propri emendamenti si è rimesso alle valutazioni della Commissione e conferma tale orientamento.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) intervenendo in dichiarazioni di voto contrario al subemendamento del senatore Manzione, fa presente però che proprio la discussione svoltasi su tale proposta emendativa conferma le sue perplessità circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge, soprattutto dopo che si è appreso che non vi erano attualmente procedimenti penali in corso relativi ad intercettazioni telefoniche illegali.

Il subemendamento, posto ai voti, non è accolto

E' invece accolto l'emendamento 1.1000.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) non insiste per la votazione del subemendamento 2.1000/1.

L'emendamento 2.1000, posto ai voti, è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) non insiste per la votazione del subemendamento 3.1000/1.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) illustra l'emendamento 3.1000/4 inteso a circoscrivere il reato previsto dall'articolo 3, nel senso di chiarire che la detenzione degli atti, documenti o supporti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è sanzionabile solo se e in quanto illecita.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*) illustra i subemendamenti 3.1000/2, diretto a ripristinare la misura della sanzione prevista dal decreto-legge rispetto a quella più blanda prevista dall'emendamento 3.1000, e 3.1000/3, diretto ad introdurre una sanzione effettivamente dissuasiva per la pubblicazione arbitraria del contenuto di intercettazioni telefoniche da parte dei giornali.

Il senatore **BUCCICO** (*AM*) interviene sul subemendamento 3.1000/4, rilevando che la previsione della condizione di illecità della detenzione quale elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 3 rischia di introdurre la previsione di un dolo specifico, rispetto a quella che deve essere una fattispecie di reato di pericolo.

Dopo una discussione cui partecipano i senatori **CASTELLI** (*LNP*), **D'AMBROSIO** (*Ulivo*), **ZICCONI** (*FI*), **Massimo BRUTTI** (*Ulivo*), **CASSON** (*Ulivo*), **RUBINATO** (*Aut*), **CENTARO** (*FI*), **VALENTINO** (*AM*) e **PITTELLI** (*FI*), il RELATORE, con il consenso della Commissione, modifica il proprio emendamento nel senso di inserire dopo la parola "detiene" l'altra "consapevolmente".

Il RELATORE esprime poi parere contrario sul subemendamento 3.1000/2, mentre nell'esprimere perplessità sull'improponibilità in questa sede dell'emendamento 3.1000/3 invita il senatore Castelli a non insistere per la votazione salvo una valutazione di tale proposta in Assemblea.

Concorda il sottosegretario LI GOTTI.

Il subemendamento 3.1000/2, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*) non insiste nella votazione del subemendamento 3.1000/3.

L'emendamento 3.1000 come modificato dal relatore, posto ai voti, viene accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge da convertire.

Il senatore **CARUSO** (*AM*) formula una proposta diretta a superare le numerose perplessità manifestate in ordine all'articolo 4.

Dopo un intervento del senatore **DI LELLO FINUOLI** (*RC-SE*) di adesione alla proposta del senatore Caruso, il RELATORE, non opponendosi nessuno, invita il senatore Caruso a formalizzare la sua proposta emendativa e sospende la seduta.

La seduta sospesa alla ore 13 è ripresa alle ore 13,45.

Stante l'assenza del presentatore, il RELATORE illustra l'emendamento 4.100 del senatore Caruso, sul quale esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Il senatore **D'ONOFRIO** (*UDC*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'opinione dell'Esecutivo sugli emendamenti approvati, dal momento che da questa dipenderà il voto del suo Gruppo. Il decreto-legge, infatti, era stato emanato dal Governo allo scopo, condiviso da tutte le forze politiche, di mettere un freno alle intercettazioni illegali stabilendone l'inutilizzabilità ai fini processuali e l'immediata distruzione.

Chiede quindi di sapere se a parere del Governo la nuova formulazione dell'articolo 1 mantenga tale finalità, ritardando semplicemente il termine della distruzione per motivi di tecnica processuale, ovvero se la filosofia del provvedimento sia in qualche modo cambiata.

Il sottosegretario **LI GOTTI** ritiene che gli emendamenti approvati consentano una formulazione tecnica migliore, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, di un provvedimento d'urgenza fondato essenzialmente sulla introduzione di una nuova fattispecie di reato e sul principio dell'inutilizzabilità e della distruzione delle intercettazioni illegali.

La Commissione conferisce mandato al relatore Salvi di riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 13,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N° 1013

Art. 1

1.1

BOCCIA MARIA LUISA, VANO, DI LELLO FINUOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

"Art. 1 – 1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 240. - (*Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali*). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. Il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'acquisizione e la conservazione, per un termine non superiore a diciotto mesi dall'acquisizione, dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti, ovvero dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti previsti dagli articoli 3 del decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, e dall'articolo 617-*quater* del codice penale. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma.

3. Se il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, il giudice, qualora l'accolga, dispone, con decreto motivato, l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.

4. Se, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero esercita l'azione penale, per i delitti di cui al comma 2, il giudice dispone, con decreto motivato, la conservazione, sino al termine del giudizio di primo grado, dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2.

5. Al termine del giudizio di primo grado, il giudice dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse"».

1.2

BUCCICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Il G.I.P. dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illecitamente formati o acquisiti, previo la immediata fissazione di udienza in Camera di Consiglio, e dandone avviso al pubblico ministero ed alle parti interessate.

Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127 codice di procedura penale in quanto compatibili con comunicazione degli avvisi almeno cinque giorni prima della data dell'udienza.

Il provvedimento non è appellabile e va depositato, mediante lettura, al termine della udienza camerale"».

1.1000/1

MANZIONE

Sostituire l'emendamento 1.1000 con il seguente:

«Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti e dei documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni";

b) all'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto disposto dal comma 1-*bis*, è consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto";

c) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 240 - (*Documenti anonimi e documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Il giudice dispone in ogni caso che i documenti di cui al comma 2 siano distrutti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero decorso un anno dalla data di deposito del decreto di archiviazione";

d) dopo l'articolo 240 è aggiunto il seguente:

«Art. 240-*bis*. - (*Trasmissione dei documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, il pubblico ministero li trasmette, senza ritardo, al giudice per le indagini preliminari.

2. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione illegale o della raccolta illegale di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale.

5. Il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituire oggetto del verbale di cui al comma 4.

6. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera *h-bis*)".

e) al titolo I del libro V, dopo l'articolo 329 è inserito il seguente:

"Articolo 329-*bis*. - (*Obbligo del segreto per le intercettazioni illegali*). – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, i legalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni, non acquisiti al fascicolo per il dibattimento, sono sempre coperti da segreto".

f) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, costituenti corpo del reato, sono inseriti nel fascicolo del dibattimento solo quando il contenuto degli stessi forma oggetto di perizia disposta dal giudice ai sensi degli articoli 220 e seguenti, e nei limiti dell'oggetto della stessa";

g) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) il verbale di cui all'articolo 240-*bis*, comma 4"».

1.1000

Il Relatore

Al comma 1, capoverso, articolo 240, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti gli atti di cui al comma precedente, entro 48 ore, chiede al GIP (giudice per le indagini preliminari) di disporre la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma precedente.

4. Il GIP entro le successive 48 ore fissa l'udienza da tenersi entro 10 giorni, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

5. Sentite le parti comparse, il GIP legge il provvedimento in udienza e, nel caso disponga la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2, vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi atti, dati e documenti».

1.3

BRUTTI MASSIMO, BULGARELLI, CASSON, D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata segretezza e la custodia in cassaforte dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma ed il loro contenuto non può essere in alcun modo utilizzato.

3. Se nel corso dell'interrogatorio, che il pubblico ministero deve fissare subito dopo il sequestro, o di quello cui ha proceduto il GIP a norma dell'articolo 294 codice di procedura penale, l'indagato riconosce di aver ottenuto illegalmente tabulati o di aver eseguito illecitamente intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche o telematiche e di averle utilizzate per la formazione delle relazioni sequestrate, su istanza del pubblico ministero, o d'ufficio, il GIP dispone la comparizione del pubblico ministero dell'indagato e dei difensori dello stesso per l'udienza in cui procede alla distruzione dei documenti, supporti ed atti di cui al comma 2.

3-*bis*. Se l'indagato non ha ammesso i fatti contestati, il pubblico ministero, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari, invia apposito avviso ai difensori della persona sottoposta alle indagini che può prendere visione dei documenti, supporti ed atti di cui al comma 3, nel suo ufficio e nelle sole ore e giorni indicati, che non possono essere comunque inferiori a cinque. In nessun caso il difensore potrà eseguirne copia in qualunque forma.

3-*ter*. Nel corso dell'udienza preliminare non può essere fatto riferimento al contenuto degli atti, documenti e supporti di cui al comma 2, a meno che ciò sia necessario per far rilevare che non concernono conversazioni e comunicazioni relative a traffico telefonico o telematico.

Al termine dell'udienza preliminare il GUP, anche d'ufficio, con la sentenza di non luogo a procedere o con il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale, dispone che i documenti, i supporti e di ogni atto formato attraverso la raccolta illecita delle informazioni, siano immediatamente distrutti. Alla distruzione provvede quindi subito dopo, alla presenza di pubblico ministero e difensori.

3-*quater*. Allo stesso modo previsto dal comma 3-*ter* provvede in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti o di giudizio abbreviato o di archiviazione.

3-*quinquies*. Il pubblico ministero non può richiedere il rito immediato.

3-*sexies*. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto delle modalità e di mezzi usati per l'intercettazione e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse».

1.5

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire il comma 2 con il seguente comma:

«2. Su istanza delle parti, previo contraddittorio, il giudice dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illecitamente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illecita di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi. I difensori delle parti hanno facoltà di prendere visione dei verbali delle operazioni di distruzione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

Consequentemente al comma 3 sostituire le parole: «senza alcun riferimento al contenuto delle stesse» con le seguenti parole: «con trascrizione sommaria del loro contenuto».

1.6

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione» con le seguenti parole: «Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, previo contraddittorio tra le parti, la distruzione».

1.7

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 240», al comma 2 le parole: «L'autorità giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero,».

1.8

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «L'autorità giudiziaria», con le seguenti: «Il Giudice».

1.9

VALENTINO

Al comma 2, dopo le parole: «L'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «che ne ha cognizione».

1.10

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «dispone l'immediata distruzione», con le seguenti: «dispone, su richiesta degli interessati e previo contraddittorio tra le parti, la distruzione».

1.11

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «dispone l'immediata distruzione», con le seguenti: «dispone, previo contraddittorio tra le parti, la distruzione».

1.12

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Il loro contenuto non può essere utilizzato a fini processuali».

1.14

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I difensori delle parti hanno facoltà di prendere visione dei verbali e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche».

1.15

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 3, sostituire le parole: «senza alcun riferimento al contenuto delle stesse», con le seguenti: «con trascrizione sommaria del loro contenuto».

1.16

BUCCICO

Alla rubrica del richiamato «Art. 240», sostituire le parole: «intercettazioni illegali», con le seguenti: «intercettazioni illecite».

1.17

VALENTINO

Alla rubrica del richiamato «Art. 240», dopo le parole: «intercettazioni illegali», aggiungere le seguenti: «ed illecite».

Art. 2

2.1

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

BRUTTI MASSIMO, BULGARELLI, CASSON, D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere infin le seguenti parole: «e dei verbali dell'udienza preliminare».

2.1000/1

MANZIONE

All'emendamento 2.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

Sopprimere l'articolo 2.

2.1000

Il Relatore

Al comma 1-bis sopprimere le parole: «comma 2».

2.3

D'AMBROSIO, BULGARELLI

Al comma «1-bis», ivi richiamato aggiungere: «e dei verbali dell'udienza preliminare».

Art. 3

3.1000/1

MANZIONE

Sostituire l'emendamento 3.1000 con il seguente:

«Art. 3. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). –

Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) alla rubrica dell'articolo 617 sono aggiunte le seguenti parole:

"(Illecita detenzione o rivelazione di documenti illegalmente formati o acquisiti)";

c) dopo l'ultimo comma dell'articolo 617 è aggiunto il seguente:

"Alla pena di cui al primo comma soggiace chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale ovvero ne rivela il contenuto. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio si applica la pena di cui al terzo comma e si procede d'ufficio";

d) dopo l'articolo 617-sexies, è inserito il seguente:

«Articolo 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni";

e) al primo comma dell'articolo 684, le parole "o a guisa di informazione", sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto";

f) all'articolo 684, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della Sentenza a norma dell'articolo 36"».

3.1000/4

CASSON, RUBINATO

Sostituire l'emendamento 3.1000 con il seguente:

«Art. 3.

1. Chiunque detiene illecitamente gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».

3.1000/2

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro», con la seguente: «sei».

Conseguentemente al comma 2, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

3.1000/3

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.

In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote ex decreto legisaltivo 8 giugno 2001, n. 231».

3.1000

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».

3.2

BUCCICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque illecitamente detiene i documenti, i supporti o gli atti di cui all'articolo 240 comma 2 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nella prima parte di questo articolo, si applica la pena da uno a sei anni».

3.1

BOCCIA MARIA LUISA, VANO, DI LELLO FINUOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

3. Le circostanze attenuanti concorrenti con la circostanza aggravante di cui al comma 2 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa».

3.3

BRUTTI MASSIMO, BULGARELLI, CASSON, D'AMBROSIO

Al comma 1, dopo le parole: «chiunque illecitamente detiene» sono aggiunte le parole: «al fine di divulgarli o di farne comunque uso illecito».

3.4

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «due anni».

3.5

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni con le seguenti: «tre anni».

3.6

BUCCICO

Al comma 1, sostituire le parole: «a sei anni con le seguenti: «a quattro anni».

3.7

BUCCICO, VALENTINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena da uno a sei anni, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nel comma 1 del presente articolo».

3.8

BUCCICO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena da uno a sei anni, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nel comma 1 del presente articolo».

3.9

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette anni», con le seguenti: «tre anni».

3.10

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette anni», con le seguenti: «quattro anni».

Art. 4

4.100

CARUSO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al secondo comma dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al secondo comma dell'articolo 240 fa fede il verbale di cui al sesto comma dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al primo comma anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1».

4.1

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ciascun interessato», con le seguenti: «la persona offesa».

4.2

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «determinata in ragione di», fino alla fine del comma, con le seguenti: «da ventimila euro a duecentocinquantamila euro ove la diffusione sia avvenuta con il mezzo della stampa ovvero con mezzo radiofonico, televisivo o telematico».

4.3

BUCCICO

Al comma 2, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di cinque anni».

4.4

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente.».

4.5

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

4.6

CENTARO

Al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del Codice di procedura civile».

4.0.1

STORACE

*Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Le violazioni alla presente legge commesse da membri del Parlamento non sono soggette ai benefici della normativa sull'indulto, di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241».